

COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA
UFFICIO POLIZIA LOCALE

Ordinanza n. 00034 / 2017 Prot. n. 18684 del 06.10.2017

OGGETTO : Disposizioni relative all'obbligo di rimozione delle deiezioni canine in luoghi di pubblico transito a tutela dell'igiene pubblica ed alla conduzione dei cani.

IL SINDACO

Premesso che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, zone verdi, ecc...) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani viene insudiciato dagli escrementi degli animali provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini, non vedenti ed anziani, oltre a provocare un degrado del territorio comunale;

Preso atto delle problematiche igienico - sanitarie determinate dalla presenza di escrementi in tali zone, in particolare nei parchi pubblici frequentati prevalentemente da bambini;

Preso atto, altresì, che in molti casi i cani di proprietà nei luoghi pubblici vengono lasciati liberi e incustoditi e che ciò pregiudica non poco la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza dei frequentatori;

Ritenuto opportuno provvedere affinché i proprietari dei cani, o di altri animali, o le persone incaricate della loro conduzione siano munite di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni, onde poter rimuovere gli escrementi;

Ritenuto, altresì, doveroso favorire una piu' consona vita sociale e dunque richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade, le piazze, i marciapiedi ed i relativi quadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi delle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi i parchi ed i giardini pubblici;

Individuato quale rimedio efficace l'istituzione del divieto di accesso ai cani in aree verdi destinate al gioco dei bambini;

Vista la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone, nonché al contempo di fornire uno strumento più efficace, dal punto di vista sanzionatorio, agli organi di vigilanza;

Ritenuto di non dovere procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato;

Ritenuto pertanto che si debba intervenire sul punto utilizzando lo strumento dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente ex art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U.E.L. - e s.m.i.;

Visto lo Statuto comunale;

Visti gli artt. 50 comma 5 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - T.U.E.L.;

Visti gli artt. 7 e 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;

Visto l'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010 n. 201;

Vista la Legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

Vista la Legge regionale della Basilicata n. 6 del 25.01.1993 "Norme per la prevenzione e sul controllo del randagismo. Istituzione anagrafe canina e protezione degli animali di affezione";

Visto il D.P.C.M. 28 febbraio 2003 "Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-terapy, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana del 4 marzo 2003 n. 52;

Vista l'Ordinanza 20 luglio 2017 del Ministero della Salute "Proroga Ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, come modificata dall'ordinanza 3 agosto 2015, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana Serie Generale n. 200 del 28.08.2017;

Visto il vigente regolamento comunale di Polizia Urbana ed in particolare l'art. 32 commi 5 e 6 così come modificato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 27.02.2002;

Visto il D.P.R. n. 320 del 08.02.1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

Visto il D.M. 14.10.1996 "Norme in materia di affidamento dei cani randagi";

Visto l'art. 672 del Codice Penale "Omessa custodia e mal governo di animali";

Visto l'art. 650 del Codice Penale "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità"

Vista la Legge 20/07/2004 n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate;

Visto l'art. 2052 del Codice Civile "Danno cagionato da animali";

Visti gli artt. 13, 16, 17, 18, 19 e 20 della Legge 11 novembre 1981 n. 689 e s.m.i. " Modifiche al sistema penale";

Viste le Disposizioni di cui al Capo II del D.P.R. 22.07.1982 n. 571;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale;

ORDINA

A tutti i proprietari e ai detentori, a qualsiasi titolo, di cani di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

Accesso in aree attrezzate a giochi per bambini :

- di vietare l'accesso ai cani, anche se custoditi, nelle aree destinate ai giochi per i bambini;
- di rendere palese il divieto di accesso ai cani presso ogni area e giardino mediante la posa di idonea segnaletica;

Raccolta deiezioni :

- ai proprietari dei cani e alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni e alla pulizia del suolo qualora i suddetti animali sporchino le strade, le piazze, le corti, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi, i giardini pubblici e tutte le aree pubbliche in genere o i luoghi aperti al pubblico nel territorio comunale;
- in nessun caso sarà ammesso che il proprietario, il custode o il conduttore lascino il cane vagare liberamente alla ricerca del luogo dove espletare le proprie funzioni fisiologiche.

Detenzione di strumenti idonei alla pulizia :

- ogni proprietario di cani, nonché chiunque ne abbia, anche solo temporaneamente la custodia e/o la conduzione, deve avere sempre con sé quando si trova in aree pubbliche od aperte al pubblico insieme al cane ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza, un sacchetto o apposita paletta o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni.

Condotta dei cani :

- è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio di misura non superiore a metri 1,50 e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
- è fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso;
- il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto;
- i proprietari dei cani e le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia devono impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo sul territorio comunale.

Esenzioni :

- sono esenti dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per non vedenti, i cani delle forze armate e delle forze di pubblica sicurezza e quelli impiegati in compiti di soccorso e protezione civile nell'esercizio delle attività istituzionali.

Sanzioni :

- ai sensi dell'art. 7 bis c. 1 e 1 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 la violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00;
- il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art. 6 della Legge 689/81, sono ammessi al pagamento in misura ridotta di un importo pari ad €. 50,00, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione, mediante versamento sul C.C.P. n. 9394648, intestato a : "Comune di Viggiano servizio tesoreria proventi Polizia locale", indicando nella causale gli estremi del verbale di contestazione ;
- entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge n. 689/81, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

Abrogazioni :

- Il presente atto sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento relativo al medesimo argomento, precedentemente emanato.

AVVERTE CHE

1. *il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo, di cani deve provvedere alla iscrizione dei medesimi all'anagrafe canina regionale presso il Servizio Veterinario "Area C" dell'ASP di Potenza, entro il secondo mese di età dell'animale o comunque entro il secondo mese da quando ne viene, a qualsiasi titolo in possesso. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 5 comma 2 della Legge 14/08/1991 n. 281;*
2. *entro il sesto mese dall'iscrizione all'anagrafe canina regionale, i cani devono essere identificati mediante l'inoculazione di un microcip. Il Servizio Veterinario "Area C" dell'ASP di Potenza, provvederà ad effettuare l'operazione di identificazione dell'animale. L'omessa identificazione del cane è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 5 comma 3 della Legge 14/08/1991 n. 281;*
3. *il proprietario o detentore di cani è tenuto a segnalare all'Azienda Sanitaria territorialmente competente , entro 15 giorni , la cessione definitiva o la morte dell'animale nonché eventuali cambiamenti di residenza;*
4. *il proprietario o detentore di cani deve segnalare entro tre giorni al Servizio Veterinario dell'Azienda territorialmente competente, ovvero al Comando della Polizia Locale , lo smarrimento o la sottrazione del cane. L'omessa denuncia dello smarrimento renderà il proprietario e/o detentore del cane responsabile del reato di abbandono;*
5. *la proprietà e la detenzione dei cani è assoggettata al rispetto delle disposizioni contenute nell'Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani , del Ministero della Salute del 20/07/2017, pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana Serie Generale n. 200 del 28.08.2017;*

DISPONE CHE

- *Il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi e pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 30 (trenta) giorni consecutivi e sul sito web del Comune di Viggiano : www.comuneviggiano.it ;*
- *Il presente provvedimento sia inviato per quanto di rispettiva competenza :*
- *Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Potenza;*
- *Al Servizio Veterinario dell'ASP di Potenza "Area C" - U.O. di Villa d'Agri;*
- *Al servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASP di Potenza - U.O. di Villa d'Agri;*
- *Al Comando della Polizia locale di Viggiano;*
- *Alla Stazione Carabinieri di Viggiano;*
- *Alla Stazione Carabinieri Forestali di Viggiano;*
- *Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Viggiano.*


INFORMA

che la presente ordinanza diventa esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla data di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, inoltre ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla Legge 15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo e successive modifiche, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata (TAR Basilicata), al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni (art. 29 c.p.a.) decorrenti dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni con ricorso a rito speciale al Capo dello Stato (ex art. 130 c.p.a.) ai sensi dell'art. 9 DPR 24 novembre 1971 n. 1199; inoltre, si avvisa che vi sono termini di decadenza di 120 giorni anche in caso di azione risarcitoria (proponibile anche senza previa impugnazione dell'atto ai sensi dell'art. 30 c.p.a.). L'azione di nullità è invece soggetta al termine di decadenza di 180 giorni ai sensi dell'articolo 30 co. 4 c.p.a. . Responsabile del presente procedimento è il Comandante della Polizia Locale .

Dalla Residenza Municipale, addì 06 ottobre 2017

Il Comandante della Polizia Locale

Mag.re Graziano R. GRELLI



IL VICE SINDACO

Avv. Rosita GERARDI

